

CAMERA DEI DEPUTATI N. 2464

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

FOLENA, RIGGIO, AYALA

Concessione di un contributo annuo dello Stato a favore del comune di Palermo per assicurare la stabilità di lavoro ai lavoratori assunti in base al decreto-legge 12 febbraio 1986, n. 24, convertito dalla legge 9 aprile 1986, n. 96

Presentata il 25 marzo 1993

ONOREVOLI COLLEGHI! — Con il decreto-legge 12 febbraio 1986, n. 24, convertito dalla legge 9 aprile 1986, n. 96, il Governo, allo scopo di dare una risposta seppur parziale al grave fenomeno della disoccupazione esistente a Palermo nel settore edile, che nella città aveva provocato disordini e problemi per l'ordine pubblico, autorizzò il comune di Palermo ad assumere, con spesa a carico dello Stato e per un periodo di tempo non superiore all'anno, sino a 1.000 lavoratori del settore edile, da impiegare per l'esecuzione di interventi indifferibili ed urgenti di manutenzione e salvaguardia del territorio nonché del patrimonio artistico e monumentale della città.

Con successive disposizioni legislative la facoltà concessa al comune di Palermo

è stata, anno dopo anno, rinnovata; inoltre, ferma restando la durata del rapporto di lavoro non superiore all'anno, il numero dei lavoratori da assumere è stato elevato fino a 2.000 unità di personale da adibire all'esercizio di funzioni di direzione tecnico-amministrativa e di controllo.

Si è così creata negli anni un'enorme forza lavoro al servizio del comune, che oggi conta oltre 1.600 unità, chiamata a lavorare in condizioni di estremo disagio per la precarietà del rapporto di lavoro; infatti la copertura finanziaria è stata fino ad oggi caratterizzata dall'incertezza perché rimessa ogni anno alle scelte del Governo in sede di legge finanziaria.

Una tale situazione non può che provocare comprensibili stati di tensione nei lavoratori, che si aggravano soprattutto

nell'approssimarsi del varo dei documenti finanziari, anche in considerazione del serio impegno lavorativo da loro dimostrato e che si è tradotto in numerosi interventi assai utili per migliorare la qualità della vita cittadina.

Non è qui possibile indicare singolarmente le tante opere realizzate in città con l'intervento dei lavoratori in questione e che hanno riguardato scuole, asili nido, edifici comunali, impianti sportivi, ville, giardini ed altre aree pubbliche.

È stato ampiamente documentato in diverse circostanze il lavoro svolto dai lavoratori assunti in base al citato decreto-legge n. 24 del 1986, ed è stata segnalata l'esigenza di assicurare la stabilità del loro rapporto di lavoro e quindi di continuità della copertura finanziaria, che peraltro consentirebbe una migliore organizzazione dell'attività.

È proprio con riferimento a questa esigenza ed agli strumenti da adottare per assicurare una più proficua utilizzazione della forza lavoro di cui il comune di Palermo dispone, che in più occasioni, sia dalle organizzazioni sindacali che dalle forze politiche cittadine, è stata auspicata la costituzione di una società mista, nella quale far transitare i lavoratori assunti in base al decreto-legge n. 24 del 1986, la quale, rispetto all'attuale gestione diretta da parte del comune, assicurerebbe, anche per la presenza della componente privata, una migliore managerialità gestionale e consentirebbe nel contempo una programmazione assai utile per elevare la qualità degli interventi nella città. Alla costituenda società mista dovrebbe affluire un apposito contributo finanziario, riconosciuto dallo Stato al comune di Palermo e annualmente iscritto nel bilancio statale.

L'assunzione con carattere di continuità dell'onere finanziario a carico dello Stato appare un'atto doveroso e non solo in considerazione dell'utilità dei tanti interventi che potranno essere realizzati. È fuori da qualsiasi logica pensare che si possa procedere all'abolizione di un finanziamento che dal 1986 ad oggi non è mai venuto meno, perché è facile immaginare

quali gravissimi contraccolpi si verifiche-
rebbero, anche sotto il profilo dell'ordine pubblico, se il comune di Palermo dovesse essere costretto, per il venir meno del finanziamento, ad operare il licenziamento in blocco degli oltre 1.600 lavoratori attualmente in servizio.

Si tratta allora di prendere doverosamente atto di una situazione che non può essere azzerata e di procedere con coerenza, non essendo accettabile che ogni anno ci si debba chiedere, con grande preoccupazione e allarme, se nella emananda legge finanziaria sarà assicurata la copertura finanziaria. Ed una tale domanda purtroppo non è fuor di luogo perché, mentre fino ad oggi non è stato possibile ottenere che il finanziamento avesse una copertura duratura o almeno triennale, di contro è accaduto che nella redazione della legge finanziaria il Governo si sia persino incredibilmente dimenticato di procedere a quel finanziamento più che necessario per oltre 1.600 famiglie palermitane. E sono state evitate conseguenze assai incresciose sol perché all'ultimo momento, in sede parlamentare, sono state approntate le opportune correzioni al documento finanziario.

Appare pertanto più che necessario, tenendo conto anche del grave stato di disoccupazione esistente nella città di Palermo e dei gravi problemi che continuano ad essere posti dalla forte presenza della mafia e del suo sistema di relazioni, che si proceda ad una radicale correzione di rotta diretta a garantire la stabilità del lavoro ai lavoratori assunti in base al decreto-legge n. 24 del 1986, nell'interesse del comune e della città.

Sulla base di queste considerazioni la presente proposta di legge, valorizzando l'esperienza fin qui maturata e le indicazioni delle organizzazioni sindacali di categoria e delle forze politiche, propone una disciplina legislativa in tutto coerente con le esigenze sopra prospettate.

La proposta di legge prevede che al comune di Palermo sia assicurato lo stanziamento nel bilancio dello Stato di un contributo annuale, destinato a garantire in modo permanente la stabilità del rap-

porto di lavoro a favore dei soggetti assunti in base al decreto-legge n. 24 del 1986, e la continuità del loro impiego per le finalità già indicate nel citato decreto e nelle successive leggi integrative e modificative (articolo 1).

Poiché il contributo non vuole avere carattere assistenziale, il progetto prevede che il comune di Palermo potrà beneficiare del contributo stesso sempre che si verifichino alcune precise condizioni.

All'articolo 2 è sancito che il comune di Palermo debba provvedere, entro e non oltre il 31 dicembre 1993, alla costituzione di un'apposita società per azioni a prevalente capitale pubblico che dovrà avere per oggetto, in linea con le finalità già indicate nel decreto-legge n. 24 del 1986 e nelle successive leggi, la esecuzione di lavori indifferibili ed urgenti di manutenzione e salvaguardia del territorio e dell'ambiente, del patrimonio artistico e monumentale della città di Palermo e lo svolgimento di altre attività socialmente utili.

In detta società il comune di Palermo, quale socio di maggioranza, dovrà trasferire in conferimento le attrezzature, i materiali ed i lavoratori di cui dispone in forza del più volte ricordato decreto-legge n. 24 del 1986. Viene poi stabilito, al fine di evitare che si possa procedere ad assunzioni di comodo in vista della costituenda società, che i lavoratori che transiteranno nella società stessa saranno solo quelli che risultano in servizio al comune alla data dello scorso 31 dicembre 1992 sulla base di quanto emerge dai libri paga e matricola e in base ai versamenti effettuati all'INPS.

Al comune di Palermo (articolo 3) è garantita la posizione di unico socio di maggioranza mentre la quota azionaria di minoranza potrà essere assegnata, anche interamente, ad una cooperativa formata dagli stessi lavoratori o ad altri soggetti privati, e non si esclude l'aggiunta di enti pubblici, compresa anzitutto la provincia di Palermo, il cui contributo appare essenziale per la realizzazione di interventi che riguardano l'intera area metropolitana.

Contro il pericolo di lottizzazione è escluso che possano essere nominati componenti del consiglio di amministrazione o del collegio sindacale della società, i consiglieri comunali, quelli provinciali o di quartiere ed i loro parenti o affini.

La società mista è concepita come una entità che nel tempo dovrà operare senza che debba persistere il contributo dello Stato. La proposta di legge pertanto esclude, all'articolo 4, che si possa procedere, con spesa in tutto o in parte coperta con il contributo statale, all'assunzione di altro personale, anche se in sostituzione di quello che transiterà nella società e per il quale andrà a cessare, per qualsiasi causa, il rapporto di lavoro. In via eccezionale, e solo per imprescindibili esigenze connesse all'organizzazione aziendale della costituenda società e in relazione agli interventi da effettuare nella città, potrà essere assunto personale qualificato, quali architetti, ingegneri, geometri e ragionieri da destinare all'esercizio delle funzioni tecniche, amministrative e di controllo.

Per evitare sempre possibili ingiustificate dilatazioni nelle assunzioni, è previsto che tale personale potrà essere assunto in misura complessivamente non superiore alle 50 unità e sempre che l'organico di tale personale non superi le 200 unità, limite già fissato con il decreto-legge 7 maggio 1987, n. 174, poi decaduto, ma i cui effetti sono stati fatti salvi dal decreto-legge 4 settembre 1987, n. 366, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 novembre 1987, n. 452. Qualora nel tempo tale personale dovesse diminuire, mettendo in difficoltà l'organizzazione del lavoro, potrà procedersi a nuove assunzioni, ma con l'ulteriore limite che esse complessivamente non dovranno superare il 15 per cento dell'intero organico. Inoltre è stabilito che il personale dirigente, per il quale la spesa, anche in parte, sia coperta con il contributo dello Stato, non potrà superare le tre unità.

Con i limiti sopra indicati, tuttavia, deve essere consentito alla società di disporre di una forza di lavoro sempre adeguata, per qualifica e professionalità, agli interventi da effettuare nella città. In

conseguenza, l'articolo 5 prevede che i lavoratori transitati nella società potranno essere utilizzati per lo svolgimento di lavori anche diversi da quelli riferibili alla qualifica con la quale sono stati assunti, e che la società, qualora ve ne sia la necessità, potrà provvedere, direttamente o tramite enti specializzati, ad effettuare corsi di riqualificazione professionale e potrà riconoscere, a seguito dell'esito positivo dei corsi o a seguito di concorsi interni, qualifiche diverse o anche superiori.

L'erogazione del contributo statale riconosciuto al comune di Palermo sarà da questo versato alla società a seguito di apposita convenzione che ad inizio d'anno le due parti dovranno stipulare (articolo 6).

La convenzione dovrà contenere il progetto di massima triennale degli interventi da effettuare in città e, in particolare, quelli che la società si impegna ad effettuare nel corso dell'anno.

Oltre ai singoli interventi, la convenzione dovrà indicare il costo previsto per i materiali, per le attrezzature e per il personale da impiegare.

In base a quanto disposto dall'articolo 4, il contributo annuale dello Stato non potrà essere utilizzato per coprire, anche in parte, la spesa per personale assunto fuori dei casi e dai limiti fissati dallo stesso articolo 4.

Al fine poi di evitare che il personale non sia utilmente impiegato per gli scopi per i quali il contributo viene erogato, la

convenzione deve indicare lo specifico servizio assicurato dalla società per controllare il puntuale e corretto impiego sia dei mezzi che del personale, nonché delle forme di controllo che il comune di Palermo eserciterà sull'attività dei singoli cantieri di lavoro.

Un più ampio potere di controllo è riconosciuto al Ministro dell'interno al quale il comune di Palermo, entro il 31 gennaio di ogni anno e tramite la prefettura, dovrà trasmettere la convenzione sopra indicata, nonché una dettagliata relazione sugli interventi realizzati dalla società nell'anno precedente in una con il bilancio consuntivo ed il bilancio preventivo riguardante l'anno in corso (articolo 7).

Per consentire poi che l'entità del contributo annuale sia sempre aderente all'entità del personale e dei lavori da effettuare, la proposta di legge prevede (articolo 8) che il comune di Palermo, entro il 31 agosto di ogni anno, trasmetta al Ministro dell'interno, tramite la prefettura, un'apposita relazione che indichi gli interventi programmati per l'anno successivo, nonché la spesa presunta per materiali ed attrezzature e per il personale in servizio ed assunto nel rispetto dei limiti sopra indicati.

L'articolo 9 prevede che il contributo per l'anno 1994 sia fissato in lire 100 miliardi e che per esso sia prevista un'apposita voce di bilancio.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

1. Con decorrenza dal 1° gennaio 1994, per garantire in modo permanente la stabilità del lavoro ai lavoratori assunti in base al decreto-legge 12 febbraio 1986, n. 24, convertito dalla legge 9 aprile 1986, n. 96, e la continuità del proficuo impiego di detti lavoratori per le finalità indicate nel citato decreto-legge n. 24 del 1986, al comune di Palermo è attribuito un contributo annuale a carico del bilancio dello Stato.

2. Il comune di Palermo beneficia del contributo di cui al comma 1 nel rispetto delle disposizioni di cui alla presente legge.

ART. 2.

1. Il comune di Palermo trasferisce a titolo di conferimento le attrezzature, i materiali ed i lavoratori di cui dispone, in forza del decreto-legge 12 febbraio 1986, n. 24, convertito dalla legge 9 aprile 1986, n. 96, ad una società per azioni a prevalente capitale pubblico, da costituire entro e non oltre il 31 dicembre 1993, avente per oggetto l'esecuzione di lavori indifferibili ed urgenti di manutenzione e salvaguardia del territorio e dell'ambiente, del patrimonio artistico e monumentale della città di Palermo e lo svolgimento di altre attività socialmente utili.

2. Sono trasferiti ed assunti dalla società di cui al comma 1 i lavoratori che dai libri paga e matricola e in base ai versamenti effettuati all'Istituto nazionale della previdenza sociale risultino in servizio presso il comune di Palermo alla data del 31 dicembre 1992.

ART. 3.

1. La maggioranza delle azioni della società di cui all'articolo 2 deve essere attribuita al comune di Palermo, mentre le restanti azioni possono essere assegnate, in tutto o in parte, ad una cooperativa appositamente costituita dai lavoratori indicati nel comma 2 dell'articolo 2 o ad altri soggetti privati o pubblici, compresa la provincia di Palermo.

2. I consiglieri comunali, provinciali o di quartiere e i loro parenti o affini non possono essere nominati componenti del consiglio di amministrazione o del collegio sindacale della società.

ART. 4.

1. La società di cui all'articolo 2 non può assumere, con spesa, anche in parte coperta con il contributo a carico dello Stato di cui all'articolo 1, altro personale oltre quello indicato nel comma 2 dell'articolo 2.

2. In via eccezionale e solo per impre-scindibili esigenze connesse alla organizzazione aziendale o all'esecuzione degli interventi previsti nella convenzione di cui all'articolo 6, la società può assumere, per l'esercizio delle funzioni tecnica, amministrativa e di controllo, nuovo personale in misura complessivamente non superiore a 50 unità. Il personale dirigente, in ogni caso, non può superare le tre unità e il personale addetto alla direzione tecnica, amministrativa e di controllo non può superare le 200 unità.

3. I lavoratori per i quali, per qualsiasi ragione, cessi il rapporto di lavoro, non possono essere sostituiti con nuove assunzioni, fatta eccezione per il personale addetto alla direzione tecnica, amministrativa e di controllo, sempre che non siano in numero complessivamente superiore al 15 per cento dell'intero personale.

ART. 5.

1. I lavoratori già assunti in forza del decreto-legge 12 febbraio 1986, n. 24, convertito dalla legge 9 aprile 1986, n. 96, possono essere utilizzati dalla società di cui all'articolo 2 anche per lo svolgimento di lavori diversi da quelli riferibili alla qualifica con la quale sono stati assunti.

2. La società di cui all'articolo 2, ove ne ravvisi la necessità, può provvedere, direttamente o tramite centri specializzati, ad effettuare corsi di riqualificazione professionale e può riconoscere al lavoratore, a seguito dell'esito positivo del corso o a seguito di apposito concorso interno, una qualifica diversa, anche superiore.

ART. 6.

1. Per l'esecuzione dei lavori di cui all'articolo 2 il comune di Palermo, all'inizio di ogni anno, stipula con la società di cui all'articolo 2 un'apposita convenzione che, nel quadro di un progetto triennale di massima degli interventi, indichi quelli che la società deve effettuare nel corso dell'anno.

2. Il costo della convenzione è a carico del comune, che utilizza, quale concorso dello Stato nella spesa, il contributo annuale previsto dal comma 1 dell'articolo 1, nel rispetto di quanto previsto dalla presente legge.

3. La convenzione deve indicare, oltre ai singoli interventi, il costo previsto per i materiali, per le attrezzature e per il personale.

4. La convenzione deve indicare altresì lo specifico servizio assicurato dalla società per controllare il puntuale e corretto impiego dei mezzi e del personale, nonché le forme di controllo, da parte del comune di Palermo, sull'attività dei singoli cantieri di lavoro.

ART. 7.

1. Entro il 31 gennaio di ogni anno il comune di Palermo deve inviare al prefetto di Palermo, perché sia trasmessa al Ministro dell'interno, la convenzione di cui all'articolo 6, accompagnata da una relazione sugli interventi realizzati dalla società nell'anno precedente. Il comune di Palermo deve trasmettere altresì il bilancio preventivo della società di cui all'articolo 2, riguardante gli interventi programmati per l'anno successivo, ove sono indicate le spese presunte per i materiali e le attrezzature, nonché per il personale in servizio ed assunto ai sensi dell'articolo 4.

ART. 8.

1. Al fine di meglio individuare l'entità del contributo annuale da stanziare nel bilancio dello Stato, il comune di Palermo, entro il 31 agosto di ogni anno, trasmette al Ministro dell'interno, tramite il prefetto di Palermo, apposita relazione riguardante gli interventi programmati per l'anno successivo, con la spesa presunta per i materiali e le attrezzature, nonché per il personale in servizio ed assunto nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 4.

ART. 9.

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge per il contributo annuale a carico dello Stato di cui all'articolo 1, valutato in lire 100 miliardi per l'anno 1994, si provvede mediante istituzione di apposito capitolo di bilancio nello stato di previsione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale.